Città metropolitana
di Roma Capitale

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 08 sul riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva

In data 24 aprile 2026 si è riunito in video/audio conferenza il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Cristiano SFORZINI (Presidente) della Dott.ssa Chiara Maria TOSTI e del Dott. Gianfranco MITRANO (Componenti).

Il Collegio ricevuta la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "*Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2876/25 del 18.11.2025 in merito al contenzioso tra Città Metropolitana di Roma Capitale e INPS, che ha disposto in favore di INPS il pagamento della complessiva somma di € 733.622,45, di cui € 685.220,00 per contributi, sanzioni e interessi, € 42.033,00 per spese di lite, € 6.304,95 per spese generali al 15% e € 64,50 per contributo unificato"*.

PREMESSO CHE

l'art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze esecutive";

DATO ATTO CHE

che nella proposta di deliberazione come formulata e pervenuta, risulta:

- con Decreto Ingiuntivo n. 4835/08 il Tribunale Civile di Roma ha ingiunto all'allora Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale), di pagare la somma di € 535.291,00 oltre a interessi e spese legali, in favore dell'INPGI dichiaratosi creditore, nei confronti della Provincia di Roma medesima, dei contributi obbligatori e delle sanzioni civili accertate con verbale n. 17/2007, emesso a seguito di accertamento ispettivo concluso dai funzionari dell'INPGI in data 15.05.2007, dal quale era emerso che il rapporto di lavoro di 15 giornalisti che operavano presso l'Ufficio stampa della Provincia di Roma, anche se formalmente qualificato come collaborazione autonoma, in effetti presentava i crismi del rapporto di lavoro subordinato;
- con ricorso depositato il 20.6.2008, l'Amministrazione Provinciale di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) ha proposto opposizione avverso il sopra citato Decreto Ingiuntivo;
- che con Sentenza n. 16582/2011 con la quale il Tribunale di Roma ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 4835/08 condannando l'allora Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di

Roma Capitale) a pagare all'INPGI l'importo di € 530.410,40, oltre interessi e sanzioni, con compensazione delle spese di lite;

- che avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 16582/2011 l'allora Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) ha proposto ricorso alla Corte d'Appello e che con Sentenza n. 8114/2014, con la quale la Corte d'Appello di Roma, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. al caso di specie, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12964/2008, ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo le domande dell'INPGI e compensando le spese di lite del doppio grado;
- che, avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8114/2014, l'INPGI ha proposto ricorso in Cassazione e che con Ordinanza n. 22263/2021 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando la Sentenza della Corte d'Appello n. 8114/14 e rinviando gli atti alla Corte D'Appello di Roma;
- che con Sentenza n. 2876/25 la Corte d'Appello di Roma, ha condannato:
 1. la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore dell'INPGI, della somma di € 530.410,40 oltre a interessi ed ulteriori sanzioni dall'1.02.2008 al soddisfo oltre alle spese di lite per € 12.610,00 per il 1° grado, € 9.163,00 per il 2 grado, € 7.182,00 per il giudizio di legittimità e € 13.078,00 per il giudizio di rinvio, oltre oneri accessori come per legge e contributo unificato ove versato;
 2. Roma Capitale a manlevare la Città Metropolitana di Roma Capitale dal versamento in favore dell'INPGI dell'importo di € 86.680,00 oltre interessi ed ulteriori sanzioni maturati dall'1.02.2008 sino al pagamento da parte della CMRC in favore dell'INPGI;
 3. Roma Capitale alla refusione in favore di CMRC delle spese di lite liquidate in € 7.000,00 per il 1° grado, € 6.600,00 per il 2° grado, € 5.100,00 per il giudizio di legittimità e € 7.200,00 per il giudizio di rinvio, oltre oneri accessori come per legge;
- che in data 23.02.2026, l'INPS comunicava a CMRC il modello Ul13 unitamente al più analitico prospetto del debito complessivo aggiornato, nelle sanzioni e interessi, alla data di notifica della sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione lavoro n. 2876/25. Dalla citata comunicazione risultava un debito per un ammontare totale di € 685.220,00 come meglio dettagliato nella proposta di delibera;

- che con nota e-mail del 02.03.2026, con la quale l'INPS ha comunicato che le spese di lite come liquidate in Sentenza della Corte d'Appello di Roma sono pari al complessivo importo di € 48.402,45;

- che, il Consiglio Metropolitano, con Deliberazione n. 9 del 1° aprile 2026, ha approvato la necessaria variazione di stanziamento di bilancio per € 752.253,00 sul Capitolo ONSTRA n. 110007 art. 13, già precedentemente vincolate e accantonate sul Fondo rischi, resasi necessaria al fine di dare esecuzione alla Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2876/25, in favore di INPS;

- che con determinazione dirigenziale R.U. n. 1539 del 09.04.2026 è stato imputato l'importo di € 733.622,45 (di cui € 685.220,00 per contributi, sanzioni e interessi, € 42.033,00 per spese di lite, € 6.304,95 per spese generali al 15% e € 64,50 per contributo unificato) sul capitolo "ONSTRA" n. 110007 art. 13 – Impegno n. 80142/2026 (Prenotazione n. 80142/2026), a favore di INPS, in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 2876/25;

VISTE

- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

- la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

VISTO E CONSIDERATO

che nella proposta come formulata e pervenuta risulta:

- *che il Dirigente del Servizio 1 "Trattamento Giuridico ed economico del personale" del Dipartimento IX "Risorse umane" Dott. Claudio Sudano ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;*

- che il Direttore del Dipartimento IX "Risorse Umane", ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

- che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

- che i predetti pareri hanno effetto anche ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

L'ORGANO DI REVISIONE

sulla base di quanto su esposto e nel limite delle proprie competenze, nonché alla luce dei soprarichiamati pareri di regolarità tecnico contabile ed amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di Deliberazione in oggetto, in quanto atto dovuto ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 267/2000, ed invita l'Ente:

- ad accertare eventuali responsabilità in ordine alla vicenda dalla quale è poi scaturito il debito, dando tempestiva informazione allo scrivente in relazione alle azioni intraprese;

- ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289 a trasmettere con sollecitudine la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale del Lazio;

L'Organo di Revisione

Dott. Cristiano SFORZINI



Dott.ssa Chiara Maria TOSTI



Dott. Gianfranco MITRANO

